

[REDACTED]

Proc. N. 53692/2002 +1970/2003 r.g.

Sent. 4542/06
Rep. 3256/06

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
4 ° SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite sopra indicate, tra:

[REDACTED] (cf [REDACTED]) elettivamente domiciliato
in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa
23.11.2005;

ATTORE nel proc. 53692/02
CONVENUTO nel proc. 1970/03

contro

[REDACTED] (cf [REDACTED] e [REDACTED])
(cf [REDACTED]), elettivamente domiciliati in [REDACTED]
[REDACTED], rappresentati e difesi dagli
avv. fi [REDACTED] e [REDACTED] per
procura in atti;

CONVENUTI nel proc. 53692/02
ATTORI nel proc. 1970/03

Conclusione precisate il 4.11.2005 come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig.ri. [REDACTED] e
[REDACTED] ed esponeva che con scrittura privata del 22.2.2001
aveva promesso in vendita ai medesimi un appartamento al prezzo di lire
[REDACTED] con l'impegno a consegnarlo entro il 31.3.2002; nel contratto
definitivo, stipulato con scrittura privata autenticata del 25.6.2001, le parti
confermavano che la consegna doveva avvenire il 1.4.2002 ed indicavano
un prezzo simulato di lire [REDACTED] per il quale il venditore dava ampia e
definitiva quietanza benché, in realtà, restasse da versare un saldo di lire
[REDACTED]. Nel luglio 2002, proseguiva l'attore, egli offriva ai convenuti

di prendere in consegna l'appartamento a fronte del saldo di lire [redacted] ma costoro rifiutavano il pagamento sostenendo di aver ricevuto quietanza per l'intero prezzo.

Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva dichiararsi che il contratto del 25.6.2002 era relativamente simulato con riferimento all'ammontare del prezzo e alla quietanza, mentre il prezzo realmente pattuito era di lire [redacted] e, di conseguenza, condannare i sig.ri [redacted] e [redacted] a pagare il saldo di lire [redacted] previa parziale compensazione con i danni da costoro patiti in conseguenza del ritardo nella consegna dell'immobile.

I convenuti si costituivano e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, osservando che l'unico contratto vincolante tra le parti era il definitivo del 25.6.2001, rispetto al quale non esisteva alcuna simulazione. Piuttosto, osservavano, l'attore si era reso inadempiente rispetto all'obbligo di consegnare l'appartamento nel termine pattuito, tanto che per ottenere la consegna essi avevano instaurato un procedimento cautelare conclusosi con l'ordine emesso dal Tribunale il 17.12.2002 nei confronti del sig. [redacted]

Nelle more i sig.ri [redacted] e [redacted] proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna dell'immobile e la domanda veniva accolta, con ordinanza del 17.12.2002 emessa dal Tribunale in sede di reclamo, e successivamente instaurano procedimento di accertamento tecnico preventivo, onde far constatare lo stato dell'appartamento alla consegna.

Con successivo atto di citazione notificato il 9.1.2003, i sig.ri [redacted] e [redacted] convenivano il sig. [redacted] per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti al ritardato adempimento nonché ai danni e vizi presenti nell'immobile al momento della consegna.

Nella seconda causa il sig. [redacted] si costituiva chiedendo al reiezione della domanda avversaria e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo pari a € [redacted]

Le due cause, iscritte rispettivamente ai nn. 53692/2002 e 1970/03, per l'evidente connessione venivano riunite.

L'istruttoria comportava la produzione di documenti, l'escussione di testimoni, l'interrogatorio formale delle parti e CTU.

Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 20.10.2005 e depositate memorie conclusionali e di replica, la causa giunge a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dal sig. [REDACTED] è infondata.

Egli sostiene che il contratto di compravendita avente ad oggetto l'appartamento per cui è causa, stipulato il 25.6.2001, è affetto da simulazione relativa in ordine all'entità del prezzo, in quanto il prezzo realmente pattuito era in lire [REDACTED] e non quello indicato nell'atto in lire [REDACTED] in misura inferiore per conseguire un vantaggio fiscale.

Inoltre, sostiene che anche la quietanza rilasciata nel contesto del contratto con riferimento al pagamento del prezzo (*"che la parte venditrice dichiara e riconosce di aver ricevuto dalla parte acquirente, alla quale rilascia ampia e definitiva quietanza, con promessa di nulla più avere a chiedere o pretendere in dipendenza della presente vendita che resta così perfezionata"*) era simulata, dal momento che gli acquirenti al momento del rogito erano ancora debitori della somma di lire [REDACTED].

A sostegno dei propri assunti il sig. [REDACTED] ha chiesto di fornire la prova testimoniale, citando il filone giurisprudenziale che la ritiene ammissibile.

Con riferimento alla prova della simulazione relativa del contratto di compravendita in relazione al prezzo, questo Giudice, pur non ignorando tale impostazione, ritiene preferibile quella opposta e ribadita di recente dalla Corte di Cassazione (sent. 19/03/2004 n. 5539, di cui si riporta in nota uno stralcio della motivazione ¹), secondo la quale, la prova della

¹ Così si legge nella motivazione: "... un filone giurisprudenziale secondo il quale, nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo esso né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione potrebbero essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Donde la conseguenza che la prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita non incontrerebbe fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 c.c., né contrasterebbe col divieto posto dall'art. 2722 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non potrebbe essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto. La relativa prova avrebbe, insomma, scopo e natura semplicemente integrativi, e ciò consentirebbe di darla anche mediante deposizioni testimoniali (si vedano Cass. n. 4366 del 1978, n. 5975 del 1987, n. 526 del 1988, n. 3857 del 1996, n. 11055 del 1999 e n. 10009 del 2003). Siffatto orientamento non incontra però il favore di una parte rilevante della dottrina, la quale afferma invece l'applicabilità del divieto disposto dall'art. 2722 c.c. alla pattuizione di un prezzo diverso da quello apparente e sostiene l'inammissibilità tra le parti della prova per testi di tale accordo, perché esso comunque integra un fenomeno simulatorio. Ed, in effetti, gli argomenti sui quali si basa la giurisprudenza sopra richiamata non paiono in grado di reggere ad un più approfondito esame critico. Per una corretta impostazione del problema è opportuno prendere le mosse dal disposto dell'art. 2722 c.c.. Tale norma esclude che tra le parti si possa dare per testimoni la prova di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, ove si alleggi che la stipulazione del patto sia stata anteriore o contemporanea alla redazione del documento medesimo. Al pari che in tutte le altre disposizioni sui limiti della prova testimoniale, traspare qui un certo grado di ragionevole diffidenza del legislatore nei riguardi di un tale genere di prova, soprattutto quando essa sia volta a sormontare risultanze assai meno controvertibili quali quelle documentali. È chiaro, cioè, l'intento di impedire che rapporti giuridici tra le parti, quando documentalmente provati, possano essere alterati da prove per testi, appunto perché queste non offrono la stessa garanzia di veridicità di quella documentale e perché non è logico presumere che, una volta scelta la via della documentazione degli accordi contrattuali tra esse interlocutori, le parti ne abbiano affidato la modifica ad intese meramente verbali. Sicché ben si comprende anche la ragione del superamento del suindicato limite alla prova testimoniale quando, nei casi specificamente contemplati dal successivo art.

simulazione tra le parti di un contratto documentale incontra i limiti per la prova testimoniale stabiliti dall'art. 2722 c.c., anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti, ipotesi che si verifica - come nel caso concreto in esame - quando si voglia provare una pattuizione avente ad oggetto un prezzo diverso da quello indicato nel documento contrattuale sottoscritto dalla stesse parti.

L'art. 2722 esclude che tra le parti si possa dare per testimoni la prova di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, ove si alleggi che la stipulazione del patto sia stata anteriore o contemporanea alla redazione del documento medesimo, sicché era precluso al sig. [REDACTED] avvalersi della prova testimoniale per provare l'assunto per cui le parti indicarono il prezzo di lire 9 milioni pur tenendo concordando l'importo del prezzo in 295 milioni.

2724. quella negativa presunzione possa invece essere superata. Il limite alla prova testimoniale di cui si sta discutendo, per le ragioni che vi sono sottese, è quindi destinato ad operare in qualsiasi caso si sostenga esservi una divaricazione tra il contenuto di un contratto, formalmente consacrato in un documento, ed una diversa pattuizione, ugualmente preta di contenuto negoziale, che nel documento medesimo non sia riportata e di cui, tuttavia, si assuma esservi stata una stipulazione anteriore o contemporanea. Il fenomeno della simulazione contrattuale, sia essa assoluta o relativa, non esaurisce l'area di possibile applicazione di detto art. 2722, ma sicuramente ne occupa una larga parte. Ed, infatti, nel disciplinare ex professo i limiti della prova testimoniale della simulazione, il legislatore non ha dettato una disposizione in sé compiuta ed autosufficiente, ma si è unicamente preoccupato di chiarire, nell'art. 1417 c.c., che quella prova è ammessa senza limiti tanto nel caso di domanda proposta da creditori o da terzi quanto nell'ipotesi in cui, essendo proposta dalle parti, la domanda sia volta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. I limiti cui il citato art. 1417 allude - e che consente di superare solo nelle suddette particolari situazioni - sono, ovviamente, quelli dettati dagli artt. 2721 e segg., ed in particolare quelli già sopra richiamati a proposito dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Stando così le cose, quando la prova tra le parti della simulazione di un contratto documentale non riguardi l'illiceità del contratto dissimulato, è evidente che essa incontra i suaccennati limiti di prova (vedi anche, in tal senso, Cass. n. 16021 del 2002 e n. 4073 del 1992). Ma appare difficile negare che tali limiti operino anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. Né certo sarebbe ragionevole sostenere che la clausola di determinazione del prezzo non abbia rilevanza centrale nell'economia degli interessi regolati mediante un contratto di compravendita. D'altronde, affermare che la pattuizione con cui le parti convengano un prezzo diverso da quello indicato nel documento contrattuale da esse sottoscritto non integrerebbe gli estremi di una vera e propria simulazione, avendo scopo meramente integrativo, non risolve in alcun modo il problema. Se anche così fosse, infatti, resterebbe comunque difficilmente eludibile il rilievo per cui una tale pattuizione si pone in contrasto con il contenuto di un documento contrattuale contestualmente stipulato e, come tale, ricade nella previsione dell'art. 2722 c.c.. La differenza che l'orientamento giurisprudenziale qui non condiviso introduce - tra la prova della simulazione, soggetta agli anzidetti limiti legali, e la prova di patti meramente integrativi del contratto, che detti limiti non incontrerebbe perché quei patti difetterebbero di una propria autonomia strutturale o funzionale - non sembra perciò trovare un sufficiente appiglio: né nella lettera del citato art. 2722, che si riferisce ai "patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento", e quindi anche a quelli di carattere integrativo se essi contengano elementi nuovi o contrastanti con quelli documentati; né nella già richiamata ratio legis, che evidentemente abbraccia ogni ipotesi nella quale si pretenda di dare, per mezzo di testimoni, la prova di obblighi o diritti di portata diversa da quanto risulta da accordi consacrati in un documento e perciò dotati di un grado di certezza non superabile con quel genere di prova."

Va precisato che, al fine di aggirare il limite in questione, non era invocabile un carattere illecito dalla pattuizione dissimulata, tale non essendo quella eventualmente volta a frodare il fisco.

Inoltre, non era neppure configurabile un principio di prova per iscritto che, ai sensi dell'art. 2724 c.c. consentisse di ritenere verosimile il fatto allegato e dare ingresso alla prova testimoniale, perché quelli indicati dalla difesa del sig. [redacted] non possono considerarsi principi di prova scritta. Tale non è il contratto preliminare (doc. n. 3 [redacted] che resta integralmente superato dal contratto definitivo, la cui disciplina (che può anche non conformarsi al preliminare) costituisce la fonte esclusiva del regolamento contrattuale, assorbendo le convenzioni preliminari conformi o non conformi ad essa. Non può essere attribuito significato di principio di prova scritta alla lettera scritta dal sig. [redacted] al sig. [redacted] nel luglio 2002 (doc. n. 7 [redacted]) o a quella del suo difensore (doc. n. 10), perché contenenti una unilaterale richiesta di versamento di una somma a saldo. Tanto meno è rilevante la dichiarazione del Notaio (prodotta dal sig. [redacted] con la memoria ex art. 184 c.p.c.) che attesta l'esistenza della prassi di indicare nel rogito un prezzo inferiore a quello pattuito per trarne un vantaggio fiscale.

Neppure con riferimento alla quietanza contenuta nel contratto *de quo* si è ritenuta ammissibile la prova testimoniale. Si veda in proposito Cass. S.U. 13 maggio 2002 n. 6877, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 3921 del 22/02/2006, secondo cui non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 cod. civ., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 cod. civ. (Nella specie, il principio è stato formulato con riferimento alla quietanza rilasciata dal venditore nell'atto pubblico di compravendita).

Ammissibile era invece la prova per interrogatorio formale delle controparti che, tuttavia, non ha dato esito favorevole alla tesi della sig. [redacted]. Infatti i coniugi [redacted] all'udienza del 16.11.2004, hanno ammesso che vi era stata simulazione relativa del contratto con riguardo all'entità del prezzo, ma hanno aggiunto che il prezzo realmente e definitivamente pattuito era di lire [redacted], integralmente pagato. Poiché per il principio di cui all'art. 2734 c.c., le dichiarazioni sfavorevoli alla parte vanno sempre valutate unitamente a quelle aggiunte, nella specie

non è consentito valorizzare la dichiarazione per cui il prezzo indicato nel rogito era inferiore a quello pattuito e trascurare le altre dichiarazioni aggiunte, relativa all'entità del prezzo effettivo e l'avvenuto pagamento. In conclusione la domanda del sig. [redacted] deve essere respinta.

Vanno ora esaminate le domande dei sig.ri [redacted] e [redacted]. Gli stessi hanno chiesto in primo luogo il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella consegna dell'appartamento.

Le parti concordemente riferiscono che secondo i patti iniziali, inclusi nel contratto preliminare, la consegna doveva avvenire nel gennaio 2002; la pattuizione concernente il termine della consegna, tuttavia, era stata superata con il contratto definitivo, per andare incontro alle esigenze del venditore (il quale a sua volta era incorso nel ritardo nella consegna della nuova abitazione), sicchè nel contratto di compravendita il termine della consegna era stato indicato nel 1.4.2002.

In concreto, è pacifico che la consegna sia avvenuta solo nel febbraio 2003 in esecuzione dell'ordine impartito dal Tribunale con il provvedimento cautelare del 17.12.2002.

Un ritardo di dieci mesi per l'adempimento dell'obbligazione di consegna, pertanto, è di per sé intollerabile. A maggior ragione lo è nel caso di specie, perchè i sig.ri [redacted] e [redacted], in procinto di sposarsi all'epoca della conclusione del contratto, avevano necessità di adibire l'immobile a casa coniugale, e la circostanza era nota al venditore, come emerge dalla corrispondenza scambiata dalle parti (in particolare lettera 27.2.2002 doc. n. 2 [redacted] e dal medesimo confermato in sede di interrogatorio formale.

Il sig. [redacted] afferma di aver offerto alle controparti la consegna dell'appartamento già nel luglio del 2002 ma, come indicato nella corrispondenza che ha preceduto il giudizio (v. docc. 2, 9, 11 [redacted]) ed ammesso negli scritti difensivi del medesimo, l'offerta era condizionata al versamento della somma di lire [redacted]. Poichè, come si è detto, tale somma è risultata non dovuta, il rifiuto di pagarla opposto dai sig.ri [redacted] e [redacted] risulta giustificato e, specularmene, il rifiuto del sig. [redacted] di adempiere a sua volta all'obbligazione di consegna non trovava giustificazione nell'eccezione ex art. 1460 c.c.

La domanda di risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'adempimento all'obbligazione di consegna, pertanto, è fondata e va accolta.

E' altresì provato che alla consegna, avvenuta in data 4.2.2003, l'appartamento presentava una serie di danni, che sono stati constatati nell'immediatezza dal geom. [redacted] il quale è stato anche CTP per i coniugi [redacted] il quale ha confermato in sede di deposizione testimoniale sia la presenza dei danni direttamente constatati presso

l'appartamento, sia il tenore della propria relazione allegata a quella del CTU.

Ciò che è pacifico è che tali danni non esistevano al momento della conclusione del contratto di compravendita, come afferma lo stesso venditore, e che i sig.ri [redacted] e [redacted] hanno avuto le chiavi dell'appartamento solamente in data 4.2.2003. Da ciò discende che i danni in questione non possono essere riconducibili a fatto degli acquirenti (l'ipotesi, del resto, sarebbe di per sé fantasiosa) bensì del sig. [redacted]. Non vi è alcuna evidenza, invece, che i danneggiamenti siano opera di soggetti terzi, perché, come si legge nella relazione del CTU, né sulla porta d'ingresso né sugli infissi, sono stati rinvenuti segni di effrazione.

L'esistenza dei danni in questione è stata confermata, oltre che dal geom. [redacted] intervenuto il 5.2.2003, successivamente dal CTU in sede di ATP nonché dai testi indicati dai coniugi [redacted].


Dalla descrizione dei danni fatta dal CTU nelle sue relazioni (e, in particolare, alla luce delle fotografie allegate) appare evidente che i danni in questione sono stati cagionati - per lo più - intenzionalmente: basti menzionare, l'occlusione degli scarichi con colate di silicone, la rottura di elementi decorativi a martellate, l'incisione degli infissi, l'asportazione di una doccia ecc..

I testi hanno inoltre confermato che i coniugi [redacted] dovendo provvedere al ripristino dell'appartamento, hanno potuto disporne solo a fine agosto 2003.

Il danno risarcibile con riferimento al mancato godimento del bene dal 1.4.2002 al 31.8.2003, va quantificato, innanzitutto, con riferimento a tutti gli esborsi che i sig.ri [redacted] e [redacted] hanno sostenuto senza avere in concreto il godimento dell'immobile.

In particolare, costituiscono voci di danno i seguenti importi:

- spese condominiali del 2002 (doc. n. 23 [redacted] pari ad € [redacted] (quelle del 2003 non sono documentate) e quelle relativa al 2003, quantificabili proporzionalmente in € [redacted]
- I.C.I. (doc. n. 24) per complessivi € [redacted]
- per non aver percepito i frutti dall'immobile, mediante l'uso diretto oppure la locazione a terzi, il danno dei sig.ri [redacted] può quantificarsi con riferimento al valore locativo dell'immobile, che, sulla base di nozioni di comune esperienza, si quantifica in € [redacted] (€ [redacted] al mese per 17 mesi). Tale criterio di liquidazione appare più aderente al valore del mancato godimento dell'immobile acquistato e preferibile rispetto a quello proposto dai sig.ri [redacted] con riferimento alle spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dall'alloggio provvisoriamente individuato in alternativa e il posto di lavoro;
- costituiscono, inoltre, danno risarcibile i maggiori oneri a carico dei coniugi [redacted] per non aver potuto beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla legge n. 549/95 e della possibilità di dedurre dalle imposte



sul reddito gli interessi sul mutuo, vantaggi previsti a favore di chi acquista la prima casa (v. contratto di mutuo allegato al contratto di compravendita); invero, tali benefici sono subordinati al trasferimento della residenza per prima abitazione nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto, trasferimento che nella specie è stato precluso ai coniugi [redacted] perché l'immobile è stato loro consegnato solo nel febbraio 2003, ossia oltre 18 mesi dalla data del contratto di compravendita (25.6.2001). Complessivamente tali maggiori oneri ammontano a € [redacted] quanto alle imposte (- l'imposta di registro agevolata del 3% è sostituita dal 7%; - l'imposta di ipotecaria, anziché fissa, è quantificata in relazione al 2% del valore dell'immobile; - l'imposta catastale, anziché fissa, è quantificata in relazione al 1% del valore dell'immobile; è dovuta la sovrattassa del 30% sulla differenza) ed € [redacted] quanto alle mancate detrazioni dalle imposte sui redditi (pari al 19% degli interessi complessivamente pattuiti).

Compete poi il risarcimento per i danneggiamenti dell'immobile. La somma indicata dal CTU in € [redacted] appare congrua, alla luce della dettagliata ed esauriente relazione. Le critiche mosse dalla difesa del sig. [redacted] non sono condivisibili: la stima della spesa necessaria per riparare i danni, infatti, non necessariamente doveva essere operata dal CTU in base ai mercuriali raccolti dalla CC.I.A.A., ben potendo il medesimo attingere alla propria esperienza; è inoltre corretto che il CTU abbia previsto non semplici interventi di rappizzo di pareti e piastrellatura (più economici ma inadonei a ripristinare integralmente il danno, oltre tutto in mancanza del materiale preesistente) bensì il rifacimento delle superfici danneggiate.

La somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento del danno ammonta così a € [redacted]

Le spese dei procedimenti cautelari e della causa di merito seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spese depositata dagli interessati.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così decide sulle domande in atti, nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

respinge la domanda proposta dal sig. [redacted]
dichiara tenuto e condanna il sig. [redacted] a pagare a favore dei sig.ri [redacted] e [redacted], a titolo di risarcimento danni, la somma di € [redacted]
condanna il sig. [redacted] alla rifusione a favore dei sig.ri [redacted] e [redacted] delle spese di lite, che liquida in complessivi € [redacted] (di cui € [redacted] per spese, diritti e onorari nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e

reclamo; € [redacted] per la causa di merito e ATP), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

Pone le spese di CTU del procedimento per ATP e della causa di merito definitivamente a carico del sig. [redacted]

Così deciso in Milano il 11.04.2006.

Il Giudice
Lucia Formica

